

POLIZZA INCENDIO CONI SERVIZI S.P.A.

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	CONI Servizi SpA
Assicurato:	CONI e CONI Servizi SpA
Società:	l'impresa assicuratrice.
Premio.	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Franchigia:	l'importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto:	l'importo percentuale che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Limite di indennizzo	l'importo massimo che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro.
Incendio:	combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Fabbricati:	Per fabbricati si intende l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze, centrali termiche, impianti idrici, igienici, elettrici, torri mobili di illuminazione ovunque poste, di riscaldamento, di condizionamento, di depurazione acque, ascensori, montacarichi, scale mobili, installazioni considerate immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquette, affreschi, quadri statue ecc. Si comprendono altresì sempre a puro titolo indicativo e non limitativo: box, recinzioni, cortili, viali interni, strade private, tettoie, pensiline, muri di cinta, cancelli, tribune, piste,

palestre, piscine, botteghini, centri medici-sanitari, bar, ristoranti, foresterie, strutture alberghiere.

Contenuto: Per contenuti si intende tutto compreso e nulla escluso, ivi compresi eventuali beni terzi utilizzati dalla Contraente, o temporaneamente presenti nei locali assicurati, quali ad esempio a titolo indicativo e non limitativo quadri, libri, statue, plastici ecc, ovunque e comunque posti e disponibili a seconda della destinazione e dell'uso, tanto nei fabbricati di proprietà, quanto in quelli in uso al Contraente e/o Assicurato.

Primo fuoco: forma di copertura che non prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:

Si assicurano tutti i fabbricati di proprietà della Contraente posti sul territorio italiano, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano, destinati a qualsiasi uso ritenuto necessario dalla Contraente, anche per quei fabbricati locati a terzi, o per fabbricati non inseriti nel bilancio ma venisse dimostrata, in ogni caso la proprietà, e che tali fabbricati possono essere comunque costruiti.

Si assicurano altresì i fabbricati non di proprietà destinati a qualsiasi uso ritenuto necessario dalla Contraente, ed a qualsiasi titolo detenuti siano essi in locazione, in concessione o in comodato, successivamente identificati come "Rischio Locativo".

VALORE DA ASSICURARE:

Partita 1) Fabbricati di proprietà	€ 350.000.000,00	a valore a nuovo
Partita 2) Contenuto	€ 2.000.000,00	a primo fuoco
Partita 3) Rischio Locativo su fabbricati comunque detenuti	€ 15.000.000,00	a primo fuoco
Partita 3) Ricorso terzi	€ 2.000.000,00	

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni (salvo esplicita pattuizione):

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, frane, valanghe e slavine, bradisismo, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
- e) siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento, ossidazione, evaporazione, insetti, vermi, roditori, animali in genere;
- f) trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza e relative a carico e scarico;
- g) inquinamento, contaminazione in genere sia graduale che accidentale, nonché le spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle acque, dell'aria e del terreno;
- h) vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi;
- i) mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che detti eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- j) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
- k) da gelo, infiltrazioni sotterranee o da rigurgiti di fogna;
- l) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;

SOTTOLIMITI:

- a) l'indennizzo massimo per evento non può comunque superare il limite di €40.000.000,00 (quarantamila/00).
- b) €300.000,00 (trecentomila/00) per denaro, titoli, assegni, libretti di credito, raccolte di francobolli, vaglia, marche da bollo, libri antichi, e oggetti di metallo prezioso; con il massimo per evento di €50.000,00 (cinquantamila) per denaro e assegni.
- c) €200.000,00 (duecentomila/00) per automezzi posti in sosta nelle autorimesse non coperti da garanzia C.V.T..
- c) € 50.000,00 (cinquantamila/00) per natanti, galleggianti in genere e relative attrezzature e accessori non coperti da garanzie supplementari.

CONDIZIONI PARTICOLARI:

1) INCENDIO

combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi

2) FULMINE

Scarica elettrica atmosferica.

3) ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

4) SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

5) SCOPPIO ED ESPLOSIONI ESTERNE

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte, in conseguenza di esplosioni e/o scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni bellici.

6) IMPLOSIONE

Premesso che per implosione si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da implosione agli enti assicurati alle partite tutte.

Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificata l'implosione.

7) ONDA SONICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

8) CADUTA DI AEROMOBILI, LORO PARTI O COSE DA ESSI TRASPORTATE, SATELLITI E CORPI CELESTI (METEORITI, ECC.)

9) CADUTA ASCENSORI, MONTACARICHI E SIMILI

10) GUASTI PROVOCATI DALLE AUTORITÀ E DALL'ASSICURATO

Si conviene tra le Parti di considerare parificati ai danni da incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli fatti dall'Assicurato e/o terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati con la presente polizza.

11) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risarcirà le spese necessarie per demolire, sgomberare trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

12) DANNI CONSEGUENZIALI

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni generali di assicurazione, si conviene che: qualora in conseguenza di eventi previsti dalla seguente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

13) TITOLI DI CREDITO/ CARTE VALORI

L'Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, la quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di €26,00 –ventisei- per titolo.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti:

1. che l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
2. che il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3. che la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
4. che l'Assicurato deve restituire alla società l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valore, la società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Il massimo risarcimento per ciascun titolo viene fissato in €26,00-ventisei-

14) FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, compresi citofoni, videocitofoni e centralina Tv, posti anche all'esterno del fabbricato apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi, smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore e/o il locatore.

15) URTO DI VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via e/o area di pertinenza dell'Assicurato, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

16) FUMO, GAS, VAPORI

La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati per guasti improvvisi ed accidentali verificatisi negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatasi da incendio che ha colpito il fabbricato e/o il contenuto.

17) EVENTI ATMOSFERICI

La società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non.

La Società non risponde dei danni:

- verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- da mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- arrecati ad enti ed installazioni esterne (quali piante, recinti, cancelli, camini, antenne, pannelli solari, capannoni pressostatici e simili) nonché lucernai, vetrate ed ai fabbricati aperti da uno o più lati, e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.

18) EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da persone, anche dipendenti dell'Assicurato che prendano parte a tumulti o sommosse o che perpetrino individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio. Sono pure compresi i danni cagionati dalle forze dell'ordine intervenute per tali eventi

La Società non risponde dei danni:

- estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da deterioramento e da imbrattamento di muri esterni;
- conseguenti ad esplosione nucleare e danni da contaminazione derivante da radioattività o radiazioni ionizzanti, che possano essere determinate da materiale nucleare;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

La presente estensione è esclusa per quegli impianti riguardanti la concessione temporanea d'uso a terzi.

Per terzi si intendono, relativamente alla presente esclusione, i fruitori degli impianti per i quali è previsto un contratto di concessione a titolo oneroso.

19) GRANDINE

Fermo quanto disposto nell'estensione "Eventi Atmosferici" ed a integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernai in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

20) INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI E INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, infiltrazioni in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità e stillicidio, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) ad enti mobili all'aperto.

21) SOVRACCARICO NEVE

La Società assicura i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e alle cose in essi contenute da accumuli di neve, con esclusione di quelle verificatisi da sovraccarico di neve a lucernai, a vetrate a meno che il loro danneggiamento avvenga congiuntamente con il crollo totale o parziale del fabbricato.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto, ai capannoni presso statici ed al loro contenuto.

22) GELO

La Società assicura i danni materiali arrecati da gelo ai fabbricati assicurati e alle cose mobili in essi contenute purché conseguenti a rottura di impianti idrici, igienici e tubazioni in genere al servizio del fabbricato colpito da tale evento.

La garanzia non è operante per:

- i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture non installate nel fabbricato assicurato;
- i fabbricati ubicati oltre gli 800 metri s.l.m.;
- le condutture e tubazioni installate all'esterno del fabbricato;
- i fabbricati sprovvisti di impianto di riscaldamento, oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

23) ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi in genere, a seguito di guasto e/o rottura di impianti idrici, igienici e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati descritti in polizza, nonché da traboccamento di acqua, **occlusione** e rigurgito di fogna.

La Società non risponde dei danni da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

24) RICERCA DEL GUASTO

La Società assicura il rimborso delle spese per demolire o ripristinare parti del fabbricato o impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura o il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua.

25) COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

26) TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco o repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia la Società non risponde dei danni:

- a. causati esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c. da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità egli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

1) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso di assicurazione a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

2) INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, si procederà all'indennizzo come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

3) ONORARI PERITI, ARCHITETTI, CONSULENTI

La Società rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza le spese e gli onorari di competenza del Perito e/o Architetto e/o Consulente che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito

4) BUONA FEDE E MANUTENZIONE

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni rese all'atto dell'emissione della polizza di cui alle Condizioni generali (Artt.1892, 1893 del C.C.), non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante, l'esistenza al momento del sinistro di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei fabbricati.

5) DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se non vi è stato incendio o esplosione, determinati da:

- a) colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali egli deve risponderne a norma di legge;
- b) dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve risponderne a norma di legge con l'esclusione del Presidente o altri Rappresentanti Legali della Coni servizi S.p.A.

6) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla società e/o dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennizzo che, a norma di quanto sopra, sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

7) ALIENAZIONE DI COSE ASSICURATE

In caso di alienazione degli enti coperti in garanzia, l'Assicurato è esonerato da qualsiasi comunicazione alla Società e la stessa nulla avrà a pretendere e ciò anche in deroga all'art.1918 del C.C..

8) PERDITA DELLE PIGIONI

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.

9) SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO

La Società risarcisce i danni conseguenti a smottamenti, franamenti e cedimenti dei terreni circostanti le cose assicurate, in deroga a quanto previsto dalle esclusioni all'art.17 delle Condizioni Particolari.

10) DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo del fabbricato colpito, la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. verrà applicata solo se la stessa eccede il 15% di tale somma, e per la sola parte eccedente.

11) VINCOLI AUTORITA'

La Società risponde, nei limiti della somma assicurata alla partita fabbricati, dei costi e oneri che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica, in caso di ricostruzioni di fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Sono sempre escluse multe, ammende e penali in genere, costi ed oneri non riguardanti la ricostruzione del fabbricato (impianti, manufatti o servizi ausiliari ed accessori) nonché costi ed oneri riflettenti Leggi o regolamenti la cui attuazione era comunque obbligatoria al momento del sinistro per l'Assicurato e che lo stesso abbia ommesso di attuare per qualsiasi motivo.

12) RISCHIO LOCATIVO SU FABBRICATI A QUALSIASI TITOLO DETENUTI

La Società, oltre a tenere indenne l'Assicurato nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., risponde anche dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

13) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono considerati terzi il Presidente e/o altri legali rappresentanti della CONI Servizi S.p.A. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società della procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C..

14) MACCHINARIO IN LEASING

Salvo esplicita pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

15) ASSICURAZIONE IN DIFFERENZA DI VALORE E CONDIZIONI (div/dic)

Si prende atto tra le Parti che gli enti assicurati possono essere già assicurati da altri Assicuratori o in modo insufficiente in termini di somme assicurate rispetto al loro valore reale al momento del sinistro o a condizioni diverse da quelle previste dalla presente polizza.

Nei casi suddetti, la presente polizza, opera in eccedenza sia ai capitali assicurati per i medesimi rischi, sia per le garanzie non altrimenti assicurate, il tutto nei limiti dei valori previsti nel presente contratto.

16)PROSEGUIMENTO ATTIVITA' IN ASSENZA DI PERIZIA

La Contraente, in caso di sinistro, è dispensata dal sospendere le proprie attività, semprechè queste ultime non influiscano con la quantificazione, la dimostrazione o l'aggravamento del danno medesimo.

17)RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete a norma dell'art. 1916 del C.C., verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate e Clienti, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento verso il responsabile medesimo.

18)CRISTALLI E INSEGNE

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti a seguito di rottura, dovuta a causa accidentale involontari dell'Assicurato, del Contraente o di terzi delle lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetri (esclusi cornici) nonché insegne, integre e senza difetti, collocate sia all'interno che all'esterno dei locali assicurati.

L'Assicurazione comprende iscrizioni e decorazioni ed è estesa ai danni di rottura provocati da:

- furti o tentativi di furto;
- dimostrazioni di forza, scioperi, serrate tumulti popolari o atti vandalici;
- azione diretta della grandine e del fulmine.

N.B. – Ai sensi della presente Condizione aggiuntiva, si fa presente che i contratti riguardanti la concessione in uso a terzi di impianti sportivi per lo svolgimento di attività sportiva o di altra natura, di norma prevedono l'onere per il concessionario di risarcire la CONI Servizi S.p.A. dei danni eventuali procurati dal pubblico all'impianto.

19)ESONERO DI COMUNICAZIONE DI ALTRI CONTRATTI IN DEROGA ALL'ART. 1910 DEL CODICE CIVILE.

20)CESSIONE DI IMMOBILI

Si conviene tra le Parti che in caso di cessione da parte del Contraente di uno o più immobili assicurati durante il periodo di assicurazione, la Compagnia rimborserà a fine anno l'importo di premio netto non goduto con effetto dalla data dell'atto di vendita o di cessione. Si considereranno prive di effetto le comunicazioni fornite dall'Assicurato, relative alla garanzia in oggetto, presentate in data successiva rispetto allo scadere dell'anno assicurativo in cui si è verificata la cessione o l'alienazione del bene assicurato.

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI:

- Il risarcimento massimo per pellicole e videocassette è fissato in € 50.000,00 (cinquantamila/00).
- Spese di demolizione e sgombero: il limite di risarcimento è fissato fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo, con il limite per sinistro di €1.000.000,00(unmilione/00)

- Titoli di credito: il valore massimo per azione distrutta non può essere superiore a €26,00 (ventisei/00).
- Eventi atmosferici: la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'80% del massimale fissato in polizza per singola partita, con scoperto le 10% ed una franchigia minima di € 2.500,00(duemilacinquecento/00), e con il massimo a carico dell'Assicurato di € 50.000,00(cinquantamila/00) per sinistro.
- Grandine: la garanzia è prestata con una franchigia di €2.500,00(duemilacinquecento/0) e con un limite per sinistro di €50.000,00(cinquantamila/00).
- Atti vandalici, tumulti, scioperi, terrorismo:
per "terrorismo e sabotaggio" il massimo indennizzo è fissato in € 15.000.000,00(quindicimilioni/00), con scoperto 20% e con una franchigia minima di € 30.000,00(trentamila/00) per sinistro.
Per "tumulti, scioperi, atti vandalici o dolosi", la garanzia è prestata fino a € 10.000.000,00(diecimilioni/00), con scoperto del 10% e con una franchigia minima di € 2.500,00(duemilacinquecento/00) per sinistro.
- Fenomeno elettrico: la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00(centomila/00) per sinistro, e con una franchigia di €500,00(cinquecento/00) per sinistro.
- Terremoto: La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €10.000.000,00(diecimilioni/00) con scoperto del 10% e con un minimo a carico dell'Assicurato di € 50.000,00(cinquantamila/00).
- Inondazioni alluvioni:
per "Inondazioni /Alluvioni" la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000.000,00,(diecimilioni/00) con scoperto del 10% e con un minimo a carico dell'Assicurato di € 30.000,00.
Per i danni da "Allagamenti, ed infiltrazioni di acqua piovana" la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000.000,00,con applicazione di una franchigia di € 5.000,00 per allagamenti, e una franchigia di €2.500,00 per infiltrazioni di acqua piovana.
- Sovraccarico neve: la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'80% dei "Valori da Assicurare" Partita 1)e 3), con lo scoperto del 20% per sinistro.
- Anticipo indennizzi: acconto del 50% per danni certamente superiori a € 100.000,00(centomila/00), con acconto comunque non superiore a € 1.000.000,00(unmilione/00).
- Onorari periti/architetti fino ad un importo pari al 5% dell'indennizzo, con il limite per sinistro di €30.000,00(trentamila/00).
- Ricerca del guasto: limite per sinistro €10.000,00(diecimila/00).
- Oggetti d'arte, collezioni, plastici ecc: massimo per collezione e/o oggetto € 30.000,00(trentamila/00); per plastici €100.000,00(centomila/00).
- Perdita delle pigioni: massimo €50.000,00(cinquantamila/00) per anno e per sinistro.

- Per interruzione di attività a terzi: €150.000,00 (centocinquantamila/00)..
- Per effetti personali dei partecipanti alle attività: € 750,00(settecentocinquanta/00) per partecipante, ferma la franchigia assoluta di €1.000,00(mille/00) per sinistro.
- Smottamenti, franamenti/cedimenti del terreno: fino ad un importo pari a € 10.000.000,00(diecimilioni/00) , con l'applicazione di una franchigia minima di € 5.000,00(cinquemila/00) per sinistro, ed uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% .
- Gelo: limite per sinistro e per anno assicurativo €50.000,00(cinquantamila/00).
- Modelli, stampi: limite €10.000,00(diecimila/00) per sinistro e per anno assicurativo.
- Per Cristalli e Insegne: massimo risarcimento annuo di €10.000,00(diecimila/00), con applicazione di una franchigia assoluta di €100,00(cento/00) per sinistro.
- Per tutti gli eventi previsti dalle condizioni di polizza, ove non espressamente pattuito nel presente articolo – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti-, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione di una franchigia assoluta di €1.000,00 (mille/00).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente /Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893, e 894 c.c.)

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) , con effetto ore 24,00 del 30.04.2011.
La polizza cesserà alle ore 24,00 del 30.04.2014 senza tacita proroga.

Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA COPERTURA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorni indicato in polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente/Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1919 c.c.).

Art. 4 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 90° giorno dal pagamento o rifiuto di indennizzo, è facoltà delle Parti recedere dall'assicurazione dando all'Altra un preavviso di 90 giorni.

Art. 5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La Società deve comunicare per iscritto all'Assicuratore qualsiasi modifica di fatti o circostanze inerenti al rischio in oggetto della copertura e, fino a quando l'Assicuratore non avrà comunicato per iscritto di avere accettato le responsabilità derivanti da tali modifiche, lo stesso non sarà responsabile per le Perdite conseguenti, totalmente o parzialmente, a tali modifiche. Qualsiasi modifica dovrà essere dimostrata per iscritto.

Art. 6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e/o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio, o le rate di Premio, successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato con rinuncia al relativo diritto di recesso (art. 1897 c.c.).

Art. 8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali derivanti dalla presente Assicurazione sono a carico del Contraente indicato nella scheda di Polizza.

Art. 9 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative alla presente Assicurazione, a scelta della parte attrice, è competente il tribunale o il giudice del luogo di residenza del Contraente, se non diversamente indicato dal Contraente stesso.

Art. 10 LEGGE APPLICABILE

Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le norme della legge italiana.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.. L'Assicurato od il Contraente deve altresì:
- c) fare nei 30 giorni successivi, ove necessario, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o Polizia del luogo precisando in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere per questo diritto di indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o manomette cose salvate od opera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di queste, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati di proprietà dell'Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione al suddetto "valore a nuovo" alle condizioni che seguono:
- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
 - 2) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somme complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
 - 3) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato, e per quanto ivi contenuto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alla perizia da eseguire al momento del sinistro;
 - 4) per quanto non erogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono :

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art 1 della seguente sezione;
- 3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione riportati nella Condizione Particolare 27;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione de danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali conseguiti dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia conseguita con l'intervento del terzo Perito, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia è valida anche se un Perito di una delle Parti si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla

causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti da dolo de Contraente e/o dell'Assicurato.

NB :

La Compagnia prende atto che per lo stesso rischio, su l'immobile ubicato in Via Piranesi, 46-48 a Milano, su un valore assicurato di €38.000.000,00, di proprietà della Contraente, esiste apposito contratto stipulato con la Compagnia UGF Assicurazioni SpA n° 44/51771056, valevole fino al 22.01.2026, con vincolo a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo, che ne identifica nello specifico i dettagli in esso contenuti.

Esiste inoltre vincolo, sul valore indicato nella partita "1) Fabbricati di proprietà", a favore dell'ICS Istituto per il Credito Sportivo, recante la seguente dicitura da accogliere:

Alla partita 1) fabbricati di proprietà, nel valore assicurato si intende incluso anche il complesso sportivo di Largo Giulio Onesti, località Acqua Acetosa in Roma, il tutto censito al catasto di Roma al foglio 523 con le particelle: 44 -109 – 120 – 121 – 12 – 123 – 124 – 125; al foglio 524 particelle 56 – 69-86 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 ; al foglio 527 particelle 194 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 211 – 74 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210, soggetto al seguente vincolo:

“La presente polizza si intende vincolata a tutti gli effetti, esclusivamente per il bene sopra descritto e riportato nella presente appendice, a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma, alla Via A. Farnese, 1, creditore della C.O.N.I. Servizi SpA con sede in Largo Lauro De Bosis, 15 in Roma, in virtù del contratto di mutuo di Euro 10.340.000,00 per una copertura assicurativa fino alla concorrenza di Euro 20.700.000,00 (ventimilionesettecentomila) a rogito Notaio Paolo Farinaro in Roma, rep. n. in data per una durata di anni 15, dal 30.06.2008 al 30.06.2023. Per effetto di ciò la Compagnia assicuratrice si obbliga:

- a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- ad informare, in caso di sinistro, immediatamente l'Istituto finanziatore al fine di consentire ad esso di intervenire negli atti di accertamento del danno;
- a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e col consenso scritto dell'istituto finanziatore;
- a pagare esclusivamente all'Istituto finanziatore l'importo della liquidazione dei sinistri;
- a notificare tempestivamente all'Istituto finanziatore, a mezzo di lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi e/o comunque a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione sino a quando non saranno trascorsi quindici giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata consegnata all'ufficio postale;
- a non apportare alla polizza alcuna variante se non in confronto e col consenso scritto dell'Istituto finanziatore ed a notificare all'Istituto stesso tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione. Tutto ciò viene convenuto anche a modifica delle condizioni generali di polizza”.

Il Contraente

La Compagnia

SITUAZIONE SINISTRI ULTIMI 3 ANNI

Liquidati	1 per € 7.250,00
SS	0
Riserva	6 per €520.000,00
Totale	7